

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5648 del 06/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RINNOVO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014 intestata a SA.PI.FO S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Forlì Via Maglianella n. 23/B
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5806 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RINNOVO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014 intestata a SA.PI.FO S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Forlì Via Maglianella n. 23/B**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SA.PI.FO. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli (FC), Frazione Selbagnone - Protocollo istanza del Comune di Forlì 94644/2013 del 10/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì (FC) Via Maglianella n.*

23/B.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 54802 del 11/07/2014, come rettificato in data 18/07/2014;

**Tenuto conto** che in merito al periodo di validità, nell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata era stabilito quanto segue: "La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2017; tale termine potrà essere riportato ad una diversa scadenza successivamente alla definitiva formalizzazione della tempistica attuativa della D.C.C. n. 87 del 09 aprile 2014, con particolare riferimento al termine ultimo di permanenza dell'impianto nell'attuale sito.";

**Considerato** che in data 19/01/2017 l'Amministratore Unico di SA.PI.FO s.r.l. aveva chiesto la rimodulazione della data di scadenza della Determinazione in oggetto, in virtù della nuova Convenzione firmata con il Comune di Forlì in data 29/06/2015, proponendo di fissare quale nuova data di scadenza il 31/12/2024;

**Vista** la nota Prot. Com.le 96267 del 15/11/2017, acquisita al PGFC/2017/16906 del 17/11/2017, ad oggetto "D.P.R. 59/2013 - Legge 241/1990 e smi – SA.PI.FO S.R.L. Forlì, Via Maglianella n. 23/B - Comunicazione avvio procedimento per modifica non sostanziale di AUA e sospensione termini del procedimento. Parere urbanistico e ambientale.", a firma congiunta del Dirigente del Servizio Urbanistica, del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, della Responsabile Unità Pianificazione e del Responsabile Unità geologica e protezione civile del Comune di Forlì;

**Considerati** i contenuti del parere sopraccitato espresso dal Comune di Forlì, Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/2017 aveva proceduto all'aggiornamento della determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014 prolungando la validità della medesima di mesi 24 a far data dalla notifica dell'atto da parte del SUAP del Comune di Forlì (avvenuta in data 07 Dicembre 2017);

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 27/06/2019, acquisita al Prot. Com.le 58811 e da Arpae al PG/2019/104521 del 02/07/2019, da SA.PI.FO. S.R.L nella persona dell'Amministratore Unico, per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa per l'impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì, Via Maglianella n. 23/B, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che la ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere;

**Atteso** che nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere per la quale la Ditta chiede il rinnovo, l' Ufficio Gestione del Territorio del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena con B.M. del 12/05/2014, aveva trasmesso l'esito della valutazione di incidenza, effettuata ai sensi della D.G.R. 1191 del 30/07/07, dal quale risultava che l'incidenza degli interventi da realizzare, rispetto alla Rete Natura 2000 (SIC IT40800006 "Meandri del Fiume Ronco"), risultava negativa non significativa;

**Evidenziato** che in data 18/07/2019 con PG/2019/113786 è stato richiesto al Comune di Forlì di esprimere il parere di competenza con particolare riferimento alla validità temporale della conformità urbanistica dell'impianto nel sito attuale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 68271 del 30/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/119854, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 08/08/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2019/125632;

**Visto** il "Parere urbanistico e ambientale" di cui alla nota del 29/10/2019 Prot. Com.le 107381, acquisita da Arpae al PG/2019/184864 del 02/12/2019 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, della Responsabile Unità Pianificazione e del Responsabile Unità geologica e protezione civile del Comune di Forlì, di seguito riportato:

*"In merito alla richiesta ARPAE, acquisita al prot. Gen. con n. 67563/2019, per l'espressione del parere di competenza comunale (ambientale ed urbanistico) sulla permanenza dell'attività della società Sa.Pi.Fo. nell'attuale sito di Magliano,*

**PREMESSO CHE:**

- *il 1° luglio 2019 la Società SA.PI.FO SRL ha inoltrato al SUAP della scrivente amministrazione l'istanza di A.U.A. acquisita al Prot. Gen. Con nn. 58811 e 58833/2019, richiedendo il **proseguimento senza modifiche** della autorizzazione vigente;*
- *il 5 agosto è pervenuta la documentazione integrativa acquisita al Prot. Gen. con n. 68271/2019;*
- *nel sito viene attualmente svolta da parte di Sa.Pi.Fo. l'attività di triturazione/lavorazione di inerti e rifiuti di inerti;*

**DATO ATTO CHE**

- *il 16.11.2017 con atto registrato al Prot. Gen. con n. 96267/2017 la scrivente amministrazione ha rilasciato parere favorevole alla prosecuzione dell'attività nell'attuale sito "nelle more dell'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale (PAE) al piano provinciale (PIAE 2014-2024)" valido per 24 mesi dalla data del rilascio dell'AUA;*
- *il Comune di Forlì ha proceduto all'adozione del Piano comunale delle Attività Estrattive (di seguito PAE) in adeguamento al predetto Piano infraregionale delle attività estrattive (di seguito PIAE), ai sensi dell'art. 9 della LR 17/91, con Delib. C.C. n. 41 del 26.6.2018;*

**Visti** gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale vigenti;

**RICHIAMATI** in particolare le norme della legislazione in materia di aree protette e i contenuti della pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, in base ai quali risulta:

- *che il sito ricade all'interno del SIC IT 4080006 "Meandri del Fiume Ronco" ed è oggetto degli obiettivi europei, nazionali e regionali di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali tutelate ai sensi della Direttiva Habitat recepita con DPR 357/97 s.m.i.;*
- *per effetto del Piano Infraregionale Attività Estrattive (PIAE 2014-2024) il sito non risulta riconfermato entro **ambiti o poli estrattivi**;*

**Atteso:**

- che l'art. 126 del Piano Operativo Comunale (POC) prevede:

- *comma 1 "le sedi di attività estrattive (perimetri dei poli e degli ambiti estrattivi) sono individuate nella cartografia di POC in scala 1:5.000 con la sigla C.A.E.";*
- *comma 2 "Le attività estrattive sono disciplinate dal Piano Attività Estrattive (PAE) vigente";*
- *comma 5 "A seguito della conclusione delle attività di estrazione sulla base delle prescrizioni del PAE potrà essere definito nelle aree C.A.E. attraverso apposito atto convenzionale il mantenimento delle attività di triturazione di inerti, confermando la presenza degli impianti di lavorazione già insediati, al fine di realizzare poli destinati ad attività di recupero degli inerti"*
- *che pertanto **gli impianti di triturazione, come l'impianto in esame, possono permanere in area agricola finché sussistono gli ambiti C.A.E del POC, ferma restando l'esigenza di prevedere tale permanenza in apposito atto convenzionale** (situazione che aveva trovato pieno riscontro nel PAE 2006-2016, fino all'approvazione del vigente PIAE);*

**CONSIDERATO**

- *che l'ipotesi di prosecuzione dell'attività di recupero-riciclo inerti nel sito in esame è stata ritenuta compatibile, sotto il profilo ambientale, sulla base di uno specifico studio (affidato al Dr. Paolo Rigoni, professionista esterno incaricato dall'Amministrazione) propedeutico alla redazione del PAE 2016-2026, attualmente adottato;*

- *che, conseguentemente all'esito favorevole dello studio, per il quale è attualmente in corso la valutazione di incidenza (VINCA), le norme del PAE oggi in adozione sono state adeguate ai contenuti della convenzione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo al Polo Estrattivo n. 15 "Vecchiazzano" (approvato con delibera 90/2001 e successivamente modificato ed integrato con delibera C.C. n.87/2014, cui ha fatto seguito la convenzione stipulata tra il Comune di Forlì e la Società Sa.Pi.Fo. registrata il 29 giugno 2015 e con n. rep 49736);*
- *che, in particolare, la suddetta convenzione prevedeva la possibilità di permanenza dell'attività di triturazione della società Sa.Pi.Fo. nel sito di Magliano per 9 anni;*
- *che, pertanto, le Norme del nuovo PAE adottato – recependo i suddetti contenuti convenzionali – introducono un'apposita norma transitoria (artt. 32 e 33) che consente il permanere dell'attività per ulteriori 9 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;*
- *che tale norma sarà oggetto di valutazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena - quale autorità competente alla formulazione delle riserve sui piani comunali - nell'ambito del procedimento di approvazione del PAE;*

*Tutto ciò premesso e considerato,*

**SI ATTESTA**

***che, nelle more dell'approvazione della strumentazione urbanistica comunale di settore (PAE), permane la conformità urbanistica nel sito attuale dell'attività summenzionata, in virtù della sopracitata convenzione urbanistica.***

***Il presente parere ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del PAE e comunque di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di rilascio dell'AUA.***

*Si trasmette il presente parere per il seguito di competenza.”;*

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/12/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/10/2019, come rettificato in data 15/11/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali Rapporto istruttorio acquisito in data 25/10/2019, come rettificato in data 15/11/2019;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 74910 del 27/08/2019, acquisito da Arpa al PG/2019/132210, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1946 del 01/07/2014, Prot. Prov.le 67914/2014;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover rinnovare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SA.PI.FO. S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Giovanni Fabbri, Federica Milandri e la proposta

del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### DETERMINA

1. Di **rinnovare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SA.PI.FO. S.R.L.** (C.F./P.IVA 00330590407) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Forlimpopoli– Fraz. Selbagnone, relativa all'**impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi**, sito in **Forlì, Via Maglianella n. 23/B**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;**
  - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;**
  - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento;**
  - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in: **"ALLEGATO A", "ALLEGATO B e Tavola Unica", "ALLEGATO C e Tavola Unica" e "ALLEGATO D"**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. **La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità massima di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 07 dicembre 2019. Tale termine di validità non potrà comunque superare i 6 mesi dall'approvazione del P.A.E..**
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristina Baldelli, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, Giovanni Fabbri, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1946 del 01/07/14 prot. n. 67914, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/07/14 P.G.N. 54802, rettificata in data 18/07/14 P.G.N. 56843, successivamente aggiornata da Arpa di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/12/17 P.G.N. 104464.

Sulla base dei contenuti della nota prot.com.le 96267 del 15/11/17, acquisita al PGFC/2017/16906 del 17/11/17, a firma congiunta del Dirigente del Servizio Urbanistica, del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, della Responsabile Unità Pianificazione e del Responsabile Unità geologica e protezione civile del Comune di Forlì, con l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/12/17 P.G.N. 104464 è stata prolungata la validità dell'AUA (fissata al 31/12/17 dall'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/07/14 P.G.N. 54802) di mesi 24 a far data dalla notifica da parte del SUAP dell'aggiornamento stesso (avvenuta in data 07/12/2017).

Con l'istanza in oggetto la Ditta ha chiesto il rinnovo della Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicata, e per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, visto che si tratta di un proseguimento senza modifiche e tenuto conto del fatto che non risultano situazioni di criticità relative alle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di questa attività.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sempre sulla base di quanto sopra riportato, non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione sul rinnovo in oggetto, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

La responsabile del procedimento di AUA, al fine di procedere alla valutazione della richiesta presentata dalla ditta, con nota del 18/07/19 prot. n. PG/2019/113786, ha chiesto al Comune di Forlì *“di esprimere il parere di competenza con particolare riferimento alla validità temporale della conformità urbanistica dell'impianto nel sito attuale”, specificando che “Il termine temporale indicato da Codesto Comune sarà assunto quale data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale”*.

Il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica, con nota del 29/10/19 prot. 107381, acquisita al prot. PG/2019/184864 del 02/12/19, ha fatto pervenire il proprio parere di seguito riportato:

*“ ...Tutto ciò premesso e considerato,  
SI ATTESTA*

*che, nelle more dell'approvazione della strumentazione urbanistica comunale di settore (PAE), permane la conformità urbanistica nel sito attuale dell'attività summenzionata, in virtù della sopracitata convenzione urbanistica.*

*Il presente parere ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del PAE e comunque di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di rilascio dell'AUA".*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera sulla base di quanto sopra riportato ha ritenuto opportuno confermare per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera le condizioni e prescrizioni già stabilite nell'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale, adeguando altresì la durata temporale del rinnovo dell'AUA a quanto indicato dal Comune di Forlì con la nota del 29/10/19 prot. 107381 sopra richiamata.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 11/07/14 P.G.N. 54802, rettificata in data 18/07/14 P.G.N. 56843, successivamente aggiornata in data 12/12/17 P.G.N. 104464, così come integrata dalla documentazione allegata alla domanda di rinnovo di AUA presentata in data 27/06/2019 P.G.N. 58011, per il rilascio del presente rinnovo.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni diffuse di polveri** provenienti dalla attività di lavorazione di materiali inerti con produzione di sabbia, ghiaia e stabilizzato e dalla attività di recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle modalità operative** indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza **e delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) dovranno essere bagnati i materiali prima e dopo la loro frantumazione, i piazzali presenti, le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo di produzione e se necessario le strade;
  - b) dovrà essere garantito un sufficiente grado di umidità dei materiali stoccati nei cumuli, provvedendo, se necessario alla bagnatura dei materiali;
  - c) gli autocarri di proprietà durante il trasferimento dei materiali in ingresso e in uscita all'impianto dovranno essere dotati di dispositivi mobili di copertura;
  - d) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

## SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

### PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi, richiede rinnovo senza modifiche della Determinazione n. 1946 della Provincia di Forlì-Cesena del 01/07/2019 Prot. Prov.le 67914/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 54802 del 11/07/2014 e successivo aggiornamento, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- Le acque reflue sopraccitate, derivanti dal lavaggio inerti, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in due bacini di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate stabilizzate con argilla, della capacità complessiva pari a 8.430,00 mc e in canali scolanti di capacità pari a 5.000 mc;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale, recapita nel Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Rispetto al parere favorevole di ARPA con prescrizioni, del 01/02/2007, PGFC 2007/1179, acquisito al Prot. Prov.le n. 11169 del 05/02/2007, acquisito nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione allo scarico n. 245 del 04/04/2007 Prot. Prov.le 34671/2007, successivamente rinnovata negli anni, ad oggi non sono intervenute modifiche ;
- Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AUA per la quale la Ditta chiede il rinnovo, l' Ufficio Gestione del Territorio del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena con B.M. del 12/05/2014, aveva trasmesso l'esito della valutazione di incidenza, effettuata ai sensi della D.G.R. 1191 del 30/07/07, dal quale risultava che l'incidenza degli interventi da realizzare, rispetto alla Rete Natura 2000 (SIC IT40800006 "Meandri del Fiume Ronco"), risultava negativa non significativa.
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita in atti in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014;
- Tavola Unica denominata "Autorizzazione Unica Ambientale scarichi delle acque reflue in corpi idrici superficiali", datata Febbraio 2014, in scala 1:500 e 1:10.000 a firma dell'Ing. Simone Riminucci, acquisita in atti in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014 (**allegata**).

### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo insediamento</b>	Via Maglianella, 23/B – Loc. Magliano - Forlì
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Lavorazione di inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato ed il recupero di rifiuti costituiti da inerti non pericolosi
<b>Provenienza dello scarico</b>	Lavaggio inerti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali ("Scarico 1" in Planimetria)
<b>Sistemi di trattamento</b>	Due bacini di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate stabilizzate con argilla, della capacità complessiva pari a 8.430,00 mc e canali scolanti di capacità pari a 5.000 mc

Corpo Recettore	Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti
-----------------	--

#### PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) **Con cadenza annuale, dovrà essere eseguito un autocontrollo dello scarico che valuti il parametro Solidi Sospesi. I metodi analitici impiegati per la determinazione del parametro sopra richiamato devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) Dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui, il materiale di risulta accumulato all'interno dei bacini di sedimentazione dovrà essere periodicamente asportato, al fine di mantenere l'efficienza del sistema di depurazione.
- 6) La medesima cura dovrà essere garantita per mantenere liberi i canali di scolo prima dell'immissione nel corpo recettore, vista la dichiarata funzione di supporto alla sedimentazione operata dai bacini a monte.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
- 9) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

### PREMESSA:

- La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'Autorizzazione Unica Ambientale Allegato C adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 1946 del 01/07/2014 Prot. n. 67914, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/07/2014 P.G. n. 54802 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6292 del 24/11/2017 adottata da Arpa SAC, per lo stabilimento sito in Comune di Forlì (FC) Via Maglianella, n. 23/B;
- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche dell'AUA sopracitata relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- Lo scarico, oggetto del presente provvedimento, è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), preventivamente trattato in canali di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate, stabilizzate con argilla aventi una capacità di mc 7.822,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole di ARPA con prescrizioni, del 01/02/2007, PGFC 2007/1179, dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 05/02/2017 al Prot. Prov. n. 11169, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Ufficio Gestione del Territorio del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena con B.M. del 12/05/2014, ha trasmesso l'esito della valutazione di incidenza, effettuata ai sensi della D.G.R. 1191 del 30/07/07, dal quale risulta che l'incidenza degli interventi da realizzare, rispetto alla Rete Natura 2000 (SIC IT40800006 ""Meandri del Fiume Ronco""), risulta negativa non significativa;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita in atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014;
- Tavola Unica denominata "Autorizzazione Unica Ambientale scarichi delle acque reflue in corpi idrici superficiali", datata Febbraio 2014, in scala 1:500 e 1:10.000 a firma dell'Ing. Simone Riminucci, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/02/2014 Prot. Prov.le n. 19648/2014 (**allegata**).

### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui</b>	Via Maglianella, 23/B – Loc. Magliano – Forlì (FC)
---	--

<b>origina lo scarico</b>	
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	lavorazione e stoccaggio di inerti
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento (scarico 2 in planimetria) provenienti dal piazzale di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
<b>Sistemi di trattamento</b>	Canali di sedimentazione in terra, con fondo in terre costipate, stabilizzate con argilla aventi una capacità di mc 7.822,00;
<b>Corpo Recettore</b>	Fiume Ronco afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

**PRESCRIZIONI:**

- 1) Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".
- 2) **Dovrà essere eseguito un autocontrollo annuale dello scarico che valuti il parametro Solidi Sospesi. I metodi analitici impiegati per la determinazione del parametro sopra richiamato devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.**
- 3) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico i condotti di immissione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza e indicati da opportuna segnaletica, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima degli scarichi.
- 5) Dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui; il materiale di risulta accumulato all'interno dei bacini di sedimentazione dovrà essere periodicamente asportato, al fine di mantenere l'efficienza del sistema di depurazione.
- 6) La medesima cura dovrà essere garantita per mantenere liberi i canali di scolo prima dell'immissione nel corpo recettore, vista la dichiarata funzione di supporto alla sedimentazione operata ai bacini a monte.
- 7) Con adeguata periodicità, dovranno essere anche eseguite le asportazioni dei materiali di risulta delle vasche e dei canali di sedimentazione delle acque di dilavamento meteorico.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Copia della planimetria presentata a corredo dell'istanza oggetto del presente atto dovrà essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
- 12) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### PREMESSA

Vista la domanda di rinnovo dell'AUA e successive integrazioni prott. 70172/19 e 71795/19 contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della ditta SA.PI.FO. Srl controfirmata dal tecnico competente in acustica da cui si evince che :

- all'attività sita in via Maglianella, 23/B non sono intervenuti cambiamenti alle sorgenti sonore;
- lo stabile identificato dal tecnico competente in acustica come “ R4” è di proprietà SA.PI.FO e risulta al momento non utilizzato per cui si rimanda la realizzazione della barriera acustica fonoisolante prevista dal tecnico fino al momento in cui non si deciderà la destinazione d'uso del suddetto stabile;
- per l'attività non vengono superati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997

Considerato quanto sopra dichiarato;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

### PRESCRIZIONI

1. prima dell'utilizzo dello stabile denominato R4 dovrà essere realizzata la barriera acustica fonoisolante prevista dal tecnico competente in acustica, dovrà inoltre essere presentata al Comune di Forlì e ad Arpaè – Distretto di Forlì la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica descrittiva delle opere di mitigazione realizzate e contenente i dati relativi alle misure fonometriche che attestino il rispetto dei valori limite differenziali di immissione in prossimità del recettore R4 e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente ;
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
3. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico , volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolorpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**